



LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI"

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,

Liceo Internazionale Scientifico

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale

Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze

tel. 055-2396302 - fax 055-219178

e-mail: liceomachiavelli.firenze@gmail.com - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it



IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

- VISTA la legge 107/2015 ed in particolare il comma 129 dell'art. 1;
- VISTO l'articolo 2104 del codice civile;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla normativa successiva;
- VISTO il D. Lgs. 150/2009;
- VISTO il D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
- VISTO il D. Lgs. 33/2013;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato sul portale dell'ARAN ed in particolare gli articoli da 25 a 34;
- VISTO il Rapporto di Autovalutazione pubblicato sul portale SCUOLA IN CHIARO;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19, pubblicato sul sito web dell'Istituto;
- Visto il piano per la formazione del personale;
- Visti i criteri per la valorizzazione dei docenti adottati in data 10/07/2017;
- Considerato che con la piena applicazione della legge 107/2015 le attività di formazione per i docenti divengono strutturali ed obbligatorie;
- Considerato tuttavia che ancora gli obblighi di formazione dei docenti non sono stati quantificati, né nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, né da altre norme aventi carattere imperativo;
- Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dei criteri per la valorizzazione dei docenti, ai sensi del citato comma 129 dell'art. 1 della legge n° 107/2015,

INDIVIDUA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

ARTICOLO 1 – DESTINATARI

1. Sono possibili destinatari del bonus premiale tutti i docenti di ruolo che nell'anno scolastico 2016/17 hanno prestato servizio presso il LICEO MACHIAVELLI, indipendentemente dalla sede di titolarità.
2. Il servizio è considerato svolto per un anno scolastico se è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. Il bonus premiale è finalizzato alla valorizzazione del merito dei docenti, intendendo con ciò l'erogazione di prestazioni che, pur rientrando nella funzione docente di cui agli articoli 26 e 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per qualità, vanno al di là di quanto ivi stabilito in termini di impegno, diligenza e professionalità.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' E RESPONSABILITA' COLLEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2 sono finalizzate alla realizzazione della missione della scuola, come definita nel documento recante gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, nonché al conseguimento degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione 2016.
2. Nella Tabella A sono riportate le attività e le responsabilità che possono dar luogo all'attribuzione del bonus, evidenziando l'impatto sulle aree di cui al punto 3 del comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015 e la relazione con le priorità strategiche individuate nel RAV 2015.

ARTICOLO 4 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS

1. Il Dirigente Scolastico attribuisce ad ogni docente i punteggi relativi a ciascuna delle attività o responsabilità definiti nella tabella A. Ogni attività o responsabilità è valutata una sola volta. Nel caso in cui una attività/responsabilità abbia le caratteristiche per essere valutata ai sensi di più di un criterio, sarà attribuito il punteggio più favorevole, ma in ogni caso non si procederà ad attribuire punteggi ai sensi di più criteri.
2. Nell'attribuzione del punteggio il Dirigente Scolastico si avvale della rubrica di valutazione riportata nell'Allegato C, che fornisce una guida alla definizione dei livelli di prestazione. I descrittori ivi riportati costituiscono esempi relativi al livello di prestazione e non descrittori totalmente prescrittivi, potendo la prestazione stessa esulare parzialmente da quanto indicato in ciascun livello.
3. Il Dirigente Scolastico valuta in ogni caso il contributo personale apportato dal docente e può sempre ridurre il punteggio rispetto a quello indicato nella tabella C qualora ne ricorrano le condizioni (partecipazione parziale all'attività, contribuzione limitata ad aspetti specifici).
4. Il punteggio attribuito a ciascun docente in relazione ad ognuna delle attività/responsabilità è compreso fra 0 e il valore massimo per docente riportato nella seconda colonna della tabella A. Con i dati così ottenuti è costruita una matrice nella quale ogni riga corrisponde ad un docente ed ogni colonna ad un ruolo o attività.
5. I punteggi di ogni riga della matrice vengono sommati e determinano il punteggio conseguito da ciascun docente. In questo modo si determina una graduatoria fra i docenti che hanno conseguito punti.
6. Il Dirigente Scolastico esclude dalla graduatoria i docenti che eventualmente si trovino in una delle condizioni che comportano l'esclusione ai sensi del successivo articolo 5. A seguito delle eventuali esclusioni la graduatoria è aggiornata.
7. Il bonus è ripartito in proporzione al punteggio di ciascun docente, eventualmente decurtato in proporzione ai periodi di congedo per paternità, maternità e parentale, ai sensi dell'art. 5, c. 11 ter, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
8. Il Dirigente Scolastico determina una soglia di punteggio per l'accesso al bonus, in misura non superiore al 50% del personale docente di ruolo. La soglia è determinata con riguardo alla distribuzione dei punteggi e con l'obiettivo di mantenere il bonus erogato a ciascun docente indicativamente superiore a euro 300 lordo Stato.
9. È ipotizzato un tetto massimo di euro 1.700 lordo Stato per il bonus premiale dei docenti. Le somme eventualmente eccedenti sono ripartite fra tutti gli assegnatari in proporzione ai punteggi.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BONUS

1. In conseguenza di quanto enunciato all'articolo 2 l'accesso al bonus è collegato a due requisiti:
 - il puntuale rispetto degli obblighi di servizio;
 - il conseguimento di un punteggio, che misura il contributo che il docente apporta alla scuola in aggiunta a quello cui è contrattualmente tenuto.
2. Pertanto sono esclusi dall'erogazione del bonus premiale coloro che, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, sono incorsi in sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITA'

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.LGS. 33/2013, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituzione Scolastica:
 - l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance;
 - l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
 - i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti in forma aggregata.

ARTICOLO 7 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito in questa delibera si rimanda alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto applicabili.

Le disposizioni che risultassero in contrasto con norme di rango superiore, anche emanate nel tempo che intercorre fra l'approvazione della delibera e la corresponsione del bonus ai docenti, sono automaticamente nulle e inapplicabili, ovvero sovrascritte.

Nelle ipotesi di cui al comma 2 il comitato di valutazione potrà riunirsi di nuovo per adeguare i presenti criteri.

TABELLA A – AREE DI RIFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART. 1 COMMA 129 PUNTO 3

A.1	Qualità dell'insegnamento
A.2	Contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica
A.3	Successo formativo e scolastico degli studenti
B.1	Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
B.2	Innovazione didattica e metodologica
B.3	Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
C.1	Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
C.2	Responsabilità assunte nella formazione del personale